

(N. 399-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1949 (V. Stampato N. 442)

**d'iniziativa dei Deputati D'AMBROSIO, TESAURO, LEONE, GALATI, PARENTE, GIUNTOLI
Grazia, AMATUCCI, BERTOLA, HELFER, DE' COCCI, POLETTI, NUMEROSO, BIANCHI Bianca,
SAILIS e CARCATERRA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1949

Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che, confortato dal voto unanime della vostra Commissione, viene sottoposto al vostro esame, mira ad eliminare una disparità di trattamento che si era fatta più stridente dopo l'approvazione della legge 7 gennaio 1949, n. 5.

Come è noto, con decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, fu concessa ai professori di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado nonchè ai professori ed al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione una inden-

nità di studio di lire 5000 mensili, ridotta per i professori non di ruolo a lire 3000 mensili.

Oltre all'indennità di studio, ai presidi e direttori delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado nonchè ai direttori ed alle direttrici degli istituti di educazione fu corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità di carica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura di lire 6.000 mensili per i capi d'istituto di 1^a categoria e per i direttori di conservatori di musica di 1^a classe e dell'Accademia nazio-

nale di arte drammatica; di lire 5.000 mensili per i capi di istituto titolari di 2^a categoria e per i direttori di conservatori di musica di 2^a classe e degli istituti e scuole di arte; ed infine di lire 4.000 mensili per i capi di istituto incaricati e supplenti.

Le indennità furono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1948.

In prosieguo con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, la indennità di studio fu estesa al personale insegnante e direttivo di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che non fosse già compreso nelle disposizioni del decreto legislativo su mentovato; e fu anche attribuita una indennità di carica al personale direttivo di queste scuole di ogni ordine e grado.

Infine con la legge 7 gennaio 1949, n. 5, fu estesa la indennità di carica e di studio al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti.

Da tutti questi provvedimenti furono inesplicabilmente esclusi i provveditori agli studi, i quali sono a capo della gerarchia scolastica.

Diciamo inesplicabilmente perchè non è concepibile raffigurare il provveditore agli studi come un capo esclusivamente amministrativo, quando è noto che egli esercita e deve esercitare la vigilanza anche dal punto di vista didattico su tutte le scuole di ogni ordine e grado; sicchè oltre all'indennità di carica, che deve essergli riconosciuta e che gli fu fin qui negata, ha diritto anche alla indennità di studio.

Pubblicata l'ultima legge del 7 gennaio 1949, n. 5, di cui si è fatto cenno, pervennero più insistenti le richieste da parte di membri del Parlamento e del Sindacato della scuola perchè non si fosse più oltre indugiato a riparare alla manchevolezza lamentata.

A tal fine il presente disegno di legge dispone che a ciascun provveditore agli studi siano corrisposte una indennità di studio nella misura di lire 6.000 mensili ed una indennità di carica nella misura di lire 7.000 mensili.

Quanto alla maggiore spesa di 12.144.000 lire, essa è compensata mediamente corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49, al capitolo 32 - spese ufficio provveditorato esercizio 1948-49 - ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La Commissione per le finanze e tesoro ha manifestato parere contrario al disegno di legge.

Col provvedimento che vi invitiamo ad approvare si deve riconoscere che non si è esaurito l'argomento relativo alle indennità di studio e di carica.

La vostra Commissione ha infatti dovuto rilevare che sono ancora esclusi dalla concessione predetta gli ispettori centrali, che hanno funzioni tutt'altro che amministrative, gli assistenti ed incaricati delle università, i sopraindendenti ai musei ed alle gallerie ed i direttori di biblioteche.

Al riguardo, la Commissione ha ritenuto più opportuno che l'intero problema delle indennità di varia specie assegnate al personale statale sia affrontato e risolto in sede di riforma burocratica e di rivalutazione dei trattamenti economici.

La Commissione pertanto ha formulato il seguente voto:

LA COMMISSIONE

presa conoscenza delle aspirazioni delle varie categorie del personale statale;

in conformità anche del voto della Camera dei deputati; ed in occasione delle trattative già in corso col Governo per la perequazione e gli aumenti degli stipendi;

RACCOMANDA

che si ritorni alla distinzione dell'emolumento in due soli elementi: stipendio ed indennità di famiglia, e si ripristini la perequazione dei gradi quale era stabilita dal piano generale delle carriere con la eccezione di pochissime e modeste indennità.

BUONOCORE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le indennità di studio e di carica, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e con decorrenza dal 1° aprile 1949.

Art. 2.

L'indennità di studio è stabilita nella misura di lire 6.000 mensili e l'indennità di carica nella misura di lire 7.000.

Art. 3.

Alla spesa occorrente per il presente esercizio finanziario 1948-49 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.